

Agevolazioni fiscali ed incentivi economici per la realizzazione di impianti geotermici con pompa di calore

Sintesi delle attuali opportunità

I benefici economici possono riguardare:

Ristrutturazioni edilizie	Agevolazione fiscale
Interventi per il risparmio energetico	Agevolazione fiscale
Conto Termico	Incentivo economico

Agevolazione fiscale: *detrazione dell'importo delle spese sostenute dall'imposta lorda del contribuente.*

Le ristrutturazioni edilizie

La detrazione viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo, a partire dall'anno in cui viene sostenuta la spesa e in quelli successivi.

I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali riguardano le unità immobiliari residenziali e gli edifici residenziali (elencati alle lettere b, c e d dell'articolo 3 del DPR 380/2001). L'immobile deve essere: esistente (ovvero di età < ottobre 2005), accatastato, in regola con i versamenti d'imposta comunale (imu, ici).

Tra i lavori che possono godere delle agevolazioni fiscali si trovano gli interventi finalizzati al conseguimento del risparmio energetico come la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili. Pertanto, un impianto geotermico, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 3 del DPR 380/2001, può usufruire dell'agevolazione fiscale per ristrutturazione edilizia.

Le agevolazioni fiscali sono così ripartite:

- dal 1° gennaio 2012 l'agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 per una quota del 50% dell'importo lavori con un limite massimo di spesa di 96.000 euro;
- la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), ha prorogato al 31 dicembre 2014 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione irpef (50%), sempre con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare e stabilito una detrazione del 40% per le spese che saranno sostenute nel 2015;
- dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

Gli interventi per il risparmio energetico

Le agevolazioni fiscali si applicano esclusivamente su edifici esistenti a condizione che:

- possiedano il pertinente titolo edilizio;
- siano regolarmente accatastati;
- siano in regola con i pagamenti delle imposte comunali;
- siano per definizione esistenti (un edificio è definito esistente se la richiesta del permesso di costruire o denuncia di inizio attività sia stata presentata prima del 8 ottobre 2005).

Anche in questo caso la detrazione viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo, a partire dall'anno in cui viene sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Le agevolazioni fiscali sono così ripartite:

- 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013;
- 65% delle spese sostenute: dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per interventi sulle singole unità immobiliari; dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015 se l'intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
- 50% delle spese sostenute: dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per interventi sulle singole unità immobiliari; dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
- 36% delle spese sostenute con il limite di 48.000 euro: dal 1° gennaio 2016 per le parti comuni degli edifici condominiali; dal 1° luglio 2016 per le singole unità immobiliari.

In ogni caso, come tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

DETRAZIONE MASSIMA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO	
Tipo di Intervento	Detrazione massima
riqualificazione energetica di edifici esistenti	100.000 euro
involucro edifici (per esempio, pareti, finestre - compresi gli infissi - su edifici esistenti)	60.000 euro
installazione di pannelli solari	60.000 euro
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale	30.000 euro

Il conto termico

Il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 ha dato attuazione al cosiddetto “Conto Termico” che rappresenta un sostegno specifico per gli interventi di piccole dimensioni finalizzati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e all’incremento dell’efficienza energetica.

Sono incentivabili i seguenti interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:

- sull’involucro esterno;
- sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti;
- produzione di energia termica di piccole dimensioni da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza;
- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

In altre parole, dà modo di usufruire degli incentivi economici a sostegno della produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Il Decreto ha conferito al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. il ruolo di soggetto responsabile della gestione della pratica, inclusa l’erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari.

Gli interventi si dividono in due categorie:

Interventi di categoria 1 sono incentivati gli interventi di incremento dell’efficienza energetica se effettuati su edifici esistenti di proprietà delle amministrazioni pubbliche (vedi specifico metodo di calcolo);

Interventi di categoria 2 riguardano interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza. Essi prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idro-termica. Quindi, presuppongono la sostituzione dei generatori esistenti, salvo per i collettori solari (e generatori a biomassa, se forniscono calore ad aziende agricole) di cui è possibile l’installazione ex novo.

Per quanto riguarda gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza, gli incentivi sono calcolati in base a:

- taglia del generatore installato;
- producibilità presunta di energia termica dell’impianto/sistema installato, in funzione della taglia e della zona climatica;
- coefficienti di valorizzazione dell’energia prodotta, come stabiliti dalle tabelle riportate in allegato al decreto;
- coefficienti premianti (+ 20% oppure + 50%) nel caso di impianti con generatori a biomassa con livello di emissioni di particolato ridotte.

Si specifica che, con riferimento agli obblighi di copertura dei fabbisogni di acqua calda sanitaria e climatizzazione con fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 è incentivata solo la quota eccedente tali obblighi.

Gli incentivi del “Conto Termico” non sono cumulabili con altri incentivi statali, comprese le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.

Esempio di applicazione del CONTO TERMICO:

Categoria 2: Sostituzione di una caldaia a gas naturale con una pompa di calore geotermica

Caratteristiche del generatore installato

- pompa di calore elettrica salamoia/acqua
- COP: 4,5
- potenza termica utile: 25 kW



Incentivo corrisposto dal GSE in **2 rate annuali:**

- rata annua, se in **Zona E** (es. Torino): **2.380 €**
- rata annua, se in **Zona D** (es. Roma): **1.960 €**
- rata annua, se in **Zona C** (es. Bari): **1.540 €**